MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEI SETTORI INDUSTRIALI IN CRISI

Art. 7-bis

Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea

Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 31 marzo 2010. (25)

Versione in vigore dal 1 marzo 2017, non più in vigore dal 1 gennaio 2018 · versione 29

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
Estremi	Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2009

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(25) Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-a-sostegno-dei-settori-industriali-in-crisi/art-7-bis-sospensione-dell-efficacia-di-disposizioni-in-materia-di-trasporto-di/versione/29

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it